

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

ART. 1 - DENOMINAZIONE

“Ce.S.Ar. Centro Studi Archeometrici – Associazione per le ricerche Archeometriche - è la denominazione dell'Associazione.

Potrà essere anche usata la denominazione abbreviata **“Ce.S.Ar.”**.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Roma - Via Barberini n. 69 e potrà aprire delegazioni, sedi secondarie, uffici, rappresentanze sia in Italia che all'estero, secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

ART. 4 – FINALITA'

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale senza finalità di lucro e ha per oggetto il compito di esaltare la informazione, la formazione, le conoscenze tecnico-scientifiche e tecnologiche nel campo delle ricerche Archeometriche e ambientali attraverso l'assistenza specialistica in diagnostica, restauro e conservazione, certificazioni, perizie e servizi applicati ai Beni Culturali ed ambientali, in particolare per quanto attiene alle tematiche relative alla difesa e alla sicurezza dell'ecosistema, con l'intento di favorire la soluzione di problematiche tecnico-operative di Enti, Assicurazioni, Banche, Persone fisiche e giuridiche Nazionali ed Internazionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione agisce quale “**Centro Integrato di Ricerche**”, sia di base che applicate, avvalendosi di un proprio “**Laboratorio polifunzionale ed Unità peritale multidisciplinare**” attraverso l'erogazione di assistenza tecnica, specialistica e professionale, a favore dei propri associati e non, persone fisiche e giuridiche, allo scopo di renderli sempre più preparati ed operativi nell'affrontare tutte le problematiche derivanti dalla gestione e valorizzazione dei vari patrimoni artistici ambientali e culturali mondiali (*Heritage Preservation*), in coerenza con le linee guida dell'UNESCO, Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ovvero conformemente agli indirizzi di altre Istituzioni nazionali ed internazionali unanimemente riconosciute quali Autorità nei rispettivi settori di riferimento.

Obiettivo della Associazione è anche la valorizzazione di peculiari tecniche tradizionali e innovative, procedure e servizi personalizzati in campo formativo, legati alle esigenze delle Istituzioni pubbliche, Nazionali ed Internazionali nonché delle imprese private nel campo dell'Information & Communication Technology, della comunicazione culturale e della conoscenza, della pianificazione ed organizzazione aziendale, della promozione culturale e della pubblicità, dei media, delle fiere e dei trasporti di opere d'arte per Mostre, Saloni, Esposizioni, Fiere collegati.

In quanto Associazione, **Ce.S.Ar.** potrà partecipare a società di capitali preposte alla erogazione di servizi reali alle aziende che operano stabilmente in Italia e sui mercati esteri, coordinando un pool costituito da Università, Fondazioni, Ordini religiosi, enti pubblici e privati, al fine di promuovere e creare una Rete di Laboratori interdisciplinari di conservazione-restauro e diagnostica integrati dalla Unità peritali specializzate nella gestione dei Beni Culturali, Ambientali e dei Preziosi.

Ce.S.Ar. potrà altresì organizzare direttamente, con terzi o indirettamente corsi di formazione e istruzione, aggiornamento on line via internet o via web tv e televisione satellitare, vari Programmi didattici del tipo e-learning, e-education, e-longlife learning in Italia e all'estero anche con Scuole di Restauro e Università sia Italiane che straniere, tanto tradizionali che della tipologia "open source", oppure Università Telematiche pubbliche e private, ivi incluse "Università Virtuali" in Italia e nel mondo.

L'Associazione potrà anche sviluppare o gestire Reti formative dirette in Italia ed all'estero anche sotto forma di "licencing" e "franchising", curando la promozione di stages, tavole rotonde settoriali, conferenze, seminari e Master specialistici di formazione e aggiornamento professionale, con il patrocinio e/o in partnership con Collegi Peritali, primarie Università nazionali ed internazionali, centri di ricerca, musei e con gli organi preposti alla Tutela Patrimonio Culturale e Ambientale.

Per conseguire tale scopo, l'associazione si avvarrà della collaborazione dei propri soci e all'occorrenza anche di persone, società, enti pubblici e privati, associazioni con o senza personalità giuridica con i quali potrà stipulare apposite convenzioni.

Il Centro avrà anche il compito di promuovere nuove figure professionali e facilitare la creazione di nuove imprese come "incubatore".

A tal fine il laboratorio polifunzionale sarà indirizzato alla formazione professionale tecnico-scientifica e peritale nel settore dei Beni Culturali, Ambientali e dei Preziosi, per la preparazione di una nuova generazione di figure professionali d'eccellenza, uscenti da corsi universitari, comunali, regionali di conservazione, restauro, diagnostica, che potranno analizzare sistematicamente, all'interno del Centro di ricerca dell'Associazione, manufatti storico-artistici provenienti dal mercato antiquario o da collezioni pubbliche e private, conseguendo quindi l'esperienza pratica sulle attrezzature tecnico-scientifiche dedicate ai loro settori di specializzazione.

L'Associazione persegue, inoltre, *a titolo indicativo e non esaustivo* le seguenti particolari finalità nell'offerta di servizi nei seguenti campi:

- a) Interventi peritali relativi ad attestazioni di autenticità;
- b) interventi peritali relativi alla stima del valore;
- c) consulenza e assistenza per restauro e conservazione;
- d) consulenza ed assistenza sulle problematiche ambientali;
- e) analisi diagnostiche e gemmologiche;
- f) assistenza legale sulle normative relative ai Beni Culturali e Ambientali e dei Preziosi;
- g) assistenza specialistica per operatori commerciali, attinente ai Beni Culturali, Ambientali e dei Preziosi;
- h) pubblicazione di interventi diagnostici e di ricerche;
- i) cura di mostre e redazione di cataloghi;
- j) licenze di assemblaggio di Laboratori Polifunzionali;
- k) franchising.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei Soci
- B) il Consiglio Direttivo
- C) il Collegio dei Revisori
- D) il collegio dei Probiviri
- E) il Comitato Scientifico
- F) le Commissioni Tecniche

TITOLO II

ART. 6 – I SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, società ed enti, che per la loro attività, lavoro, studio o cultura siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione viene decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

I soci decadono automaticamente da tale qualifica per il mancato pagamento del rinnovo della quota sociale.

ART. 7 – CATEGORIE DEI SOCI

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori
- Soci Sostenitori
- Soci Ordinari

ART. 8 - QUALIFICHE DEI SOCI

Sono **Soci Fondatori**, con diritto di voto, coloro che hanno promosso la realizzazione della Associazione e partecipano alla sua costituzione.

Sono **Soci Sostenitori**, con diritto di voto, coloro i quali versano alla Associazione quote di contribuzione che verranno determinate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dei Soci Sostenitori deve essere accettata dal Consiglio previo parere maggioritario dei Soci Fondatori.

Sono **Soci Ordinari**, con diritto di voto, gli iscritti, persone fisiche e giuridiche, che beneficiano dei servizi della Associazione ma che non rientrano in alcuna delle altre categorie.

Sono **Soci Onorari** le persone fisiche e giuridiche italiane e straniere che, pur senza diritto di voto, per eccezionali benemerienze conferiscono particolare prestigio alla Associazione e consentono un più rapido conseguimento dei suoi fini statutari.

La candidatura di Socio Onorario deve essere presentata da uno dei membri del Consiglio Direttivo ed approvata dal Consiglio all'unanimità.

Il Consiglio non è tenuto, nel caso una candidatura a Socio Onorario venga respinta, a motivarne la ragione.

Tutti gli organi dell'Associazione, ad eccezione del Collegio dei Revisori e dei Probiviri possono avanzare la candidatura di un Socio Onorario tramite un membro del Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari hanno diritto di accedere alle nomine nel Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori negli anni successivi a quello della costituzione non sono vincolati ad oneri relativi alla quota.

ART. 9 – DIRITTI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a partecipare ad ogni attività promossa dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà di anno in anno quale tipo di studi, pubblicazioni, ricerche o servizi dovranno essere destinati ai soci di tutte le categorie.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

Si perde la qualità di Socio per mancato versamento della quota annua, per inadempienza delle obbligazioni sociali, per comportamento lesivo nei confronti dell'Associazione e/o di altri soci o per altri motivi morali, previa insindacabile delibera del Consiglio Direttivo, ovvero del Collegio dei Probiviri, se nominato, in modo inappellabile.

La quota o contributo non è trasferibile a terzi, nemmeno in caso di decesso del socio.

ART. 11 – L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è formata da tutti i Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari.

Essa ha competenza in merito ad ogni questione riguardante l'Associazione ed in particolare:

- nel caso in cui non vi provvede direttamente il Consiglio Direttivo l'Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- approva il bilancio annuale dell'Associazione;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione per il primo mandato, in quanto vengono eletti nell'Atto Costitutivo;
- modifica lo statuto dell'Associazione, ad eccezione dell'articolo relativo alle finalità, per circostanze ed obiettive necessità operative nonché su unanime proposta del Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea;
- scioglie anticipatamente l'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo con maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea Generale;
- delibera a maggioranza di voti dei soci presenti e rappresentanti per delega per tutte le altre attività ordinarie.

Essa può deliberare altresì su ogni altra questione di cui sia investita dal Consiglio Direttivo, dal Presidente e Vicepresidente congiuntamente.

L'assemblea Generale dei Soci votanti si riunisce annualmente a data fissa il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio annuale, e se tale giorno è festivo vale il primo giorno successivo non festivo.

In ogni altro caso, l'assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo di comunicazione (fax, e-mail, posta ordinaria ecc.) a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

ART. 12 – MODALITA' DI VOTAZIONE

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio con la stessa qualifica di delega.

Non è concesso di essere portatori di più di una delega.

L'Assemblea Generale dei Soci votanti è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti la maggioranza assoluta dei Soci, personalmente o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dai voti presenti.

ART. 13 – PRESIDENZA

Il Presidente dell'associazione agirà nei rapporti contrattuali in Italia ed all'estero e gestirà, nei limiti e nei compiti indicati dal Consiglio Direttivo, la Tesoreria e l'Amministrazione dell'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in sua assenza, svolgendo ogni funzione a lui demandata compresi i rapporti di assistenza, corrispondenza e rappresentanza con omologhe istituzioni italiane ed estere.

Il Presidente svolge funzioni di rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio.

Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per un quinquennio, ovvero a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca, secondo delibera dell'assemblea dei soci votanti e possono essere riconfermati dall'Assemblea dei Soci votanti.

Per il primo quinquennio il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione saranno nominati nell'Atto Costitutivo.

ART. 14– CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo delibera sull'attività necessaria per il migliore raggiungimento dei fini sociali.

Esso è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri, di cui fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione e il Segretario Generale, se nominato.

Il primo Consiglio Direttivo è designato nell'Atto Costitutivo.

I consiglieri durano in carica per cinque anni ovvero a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca, secondo delibera dell'assemblea dei soci votanti e possono essere rieletti.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue per i Soci Ordinari e l'importo straordinario dei Soci Sostenitori;
- d) delibera sull'ammissione dei Soci;
- e) può stabilire la costituzione di comitati Tecnici e di Commissioni per lo studio dei vari problemi attinenti agli scopi dell'Associazione;
- f) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con i terzi;
- g) approva i progetti di bilancio consuntivo, annuale, nonché quello preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- i) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- j) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo può affidare a sua discrezione incarichi ad uno o più dei Suoi membri per il migliore raggiungimento degli scopi e delle iniziative associative, conferendo loro i necessari poteri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

Le delibere sono prese validamente con la maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente della riunione.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale e presieduto dal Presidente, o in assenza di questi, dal Vicepresidente.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax almeno sei giorni prima della seduta, ovvero in caso di urgenza almeno 48 ore prima a mezzo telefax e/o telegramma.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi nei locali della sede sociale in Roma o presso altre sedi secondarie operative o di rappresentanza in Italia o all'estero.

ART. 15 – SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno il Segretario Generale.

I compiti del Segretario Generale sono l'organizzazione e la direzione degli uffici dell'Associazione, attuare le direttive deliberate dal Consiglio Direttivo, promuovendo e ponendo in essere qualsiasi mezzo idoneo al perseguimento degli scopi.

Il Segretario Generale può anche proporre al Consiglio Direttivo la istituzione e la composizione di Commissioni Tecniche necessarie per i diversi settori di intervento.

Qualora la carica di Segretario Generale fosse vacante, i compiti succitati dello stesso saranno assolti dal Presidente.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea Generale dei Soci votanti potrà nominare il Collegio dei Revisori che è l'organo di controllo dell'Associazione ed è composto da due membri effettivi ed uno supplente scelti tra persone estranee all'Associazione.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei

conti e di bilanci, delle risultanze dei libri e delle scritture obbligatorie, accompagna con una propria relazione il bilancio.

Il Collegio dei Revisori, qualora riscontri delle irregolarità, deve prontamente riferire in Assemblea.

I membri del Collegio dei Revisori rimangono in carica per cinque anni e possono essere rieletti.

Gli onorari dei membri del Collegio dei Revisori saranno deliberati dall'assemblea dei soci.

ART. 17– IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea; e si giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 18 – COMITATO SCIENTIFICO

E' l'organo scientifico dell'Associazione, composto anche da non Soci, che possiedono particolari requisiti di esperienza, notorietà e prestigio nel campo delle finalità dell'associazione, in grado di imprimere impulsi decisivi e offrire consigli strategici per lo sviluppo delle attività associative in Italia ed all'estero.

Il Consiglio Direttivo controllerà e coordinerà le attività, gli obiettivi ed i componenti del Comitato, che non avranno autonomo potere deliberante.

ART. 19 – COMMISSIONI TECNICHE

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale od autonomamente, nomina le Commissioni Tecniche.

Le Commissioni Tecniche hanno carattere di organo sociale e possono essere permanenti e temporanee secondo gli obiettivi da perseguire.

Hanno il compito di studiare, realizzare, organizzare nuove iniziative, progetti, studi e elaborazioni tecnico – scientifiche assegnati periodicamente e secondo esigenza dal Consiglio Direttivo.

Esse dovranno essere costituite da specialisti del settore di intervento appartenenti o meno all'Associazione,

Potranno essere nominati cittadini di qualsiasi nazionalità.

Ogni Commissione è composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni Tecniche rimangono in carica per svolgere singoli incarichi loro attribuiti e quindi si sciolgono automaticamente.

ART. 20 – DISTRIBUZIONE UTILI E RISERVE

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 21– SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione si scioglie nei seguenti casi:

- a) per impossibilità di eleggere un Consiglio Direttivo composto di almeno due membri scelti tra i Soci con diritto di voto;
- b) per deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci votanti.

In caso di scioglimento verranno nominati uno o più liquidatori.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio della associazione in caso di suo scioglimento per “qualsiasi causa” ad altre associazioni a lei affiliate non aventi finalità di lucro e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.